

CONVENZIONE QUADRO E PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

L'ASSOCIAZIONE OSSERVATORIO DI GENERE (di seguito "OdG") con sede a Macerata, in Piazza Nazario Sauro n. 43, cod. fisc. 93063190438, nella persona della sua legale rappresentante Dott.ssa Claudia Santoni (cod. fisc. SNTCLD71S44L191H), nata a Tolentino il 04/11/1971 e residente a Tolentino in Viale G. Matteotti, 12

E

L'ASSOCIAZIONE TOPONOMASTICA FEMMINILE (di seguito "TF") con sede in Roma, Via Nanchino n. 256, CAP 00144 nella persona della sua legale rappresentate Maria Pia Ercolini, nata a Roma il 25.03.1954 e residente a Roma in via Nanchino, 256.

PREMESSO CHE

- Tra OdG e TF sono intercorsi accordi verbali finalizzati a concretizzare un rapporto di collaborazione fattivo su attività e progetti specifici di formazione nella provincia di Macerata; sensibilizzazione nelle scuole e negli enti sulle tematiche riguardanti le pari opportunità; collaborazione al gruppo Gender_Gap Wikipedia; promozione di eventi e convegni sulle tematiche di genere; individuazione di percorsi per la valorizzazione della memoria delle donne; promozione di buone pratiche di parità con il coinvolgimento delle Cpo provinciali e regionali.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Si stipula quanto segue

ART 1 – Premesse

Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione quadro

ART 2 – Oggetto

Il presente documento viene stipulato con le specifiche finalità di fissare e regolare gli elementi e le disposizioni quadro di un protocollo di intesa fra l'OdG e la TF per attività progettuali concordate di volta in volta e *ad hoc* che abbiano come oggetto l'organizzazione di eventi e/o attività tesi alla formazione delle giovani generazioni sulle tematiche di genere, alla promozione delle pari opportunità, la collaborazione in attività di ricerca su figure femminili di particolare rilievo per lo sviluppo storico-culturale della società, la partecipazione ad attività editoriali (articoli, saggi, atti di convegni ecc.) anche attraverso canali web.

ART 3 – Sostegno e Riconoscimento

TF riconosce l'OdG come associazione sostenitrice, in seguito al versamento di una quota annuale (come contributo associativo) da versarsi tramite bonifico bancario su conto corrente intestato a TF, con la causale "quota associativa 2017".

ART 4 – Obblighi delle Parti

Nel rispetto delle norme contenute nella presente convenzione e della normativa vigente, le parti si obbligano rispettivamente.

TF, qualora si verifichi l'opportunità di organizzare attività/eventi/convegni in provincia di

Macerata attraverso finanziamenti pubblici e/o privati, riconosce OdG come associazione di riferimento nella provincia di Macerata per lo svolgimento e/o la collaborazione delle attività suindicate. Pertanto, TF, tramite comunicazione formale o informale, si obbliga a contattare OdG nella persona della sua legale rappresentante, Claudia Santoni (ritenuta per tali attività la referente principale), e a presentare i termini, le modalità, i luoghi, i tempi, gli eventuali compensi e/o rimborsi spese per i collaboratori, che OdG vorrà coinvolgere, per le attività suindicate.

OdG si impegna a vagliare, attraverso il suo organo decisionale, il consiglio direttivo, formalmente le eventuali opportunità inerenti alle attività presentate e, in caso di responso positivo, ad aderire alle proposte, informandone TF, tramite comunicazione formale (anche via mail certificata). Successivamente, a seguito di stipula di specifici accordi *ad hoc*, OdG si impegnerà a svolgere nella più totale correttezza le attività, oggetto della richiesta, promuovendo, contemporaneamente la *mission* di TF. OdG si impegna, inoltre, ad effettuare adeguata pubblicità e promozione attraverso i suoi canali (sito web, profilo face book, ecc.) delle attività svolte in collaborazione con TF.

Resta inteso che OdG, nello svolgere tali attività, rimarrà l'unica coordinatrice di esse, dopo che siano stati fissati i parametri generali e le linee guida con TF, attraverso gli accordi su menzionati.

E da ultimo, per le attività da svolgere in collaborazione la dicitura che verrà adottata sarà: Toponomastica Femminile-Osservatorio di Genere (TF-OdG).

ART 5 – Obbligazioni

TF non si riterrà responsabile per le obbligazioni, assunte da OdG nello svolgimento delle suddette attività, comprese le obbligazioni derivanti dall'eventuale utilizzo di personale esterno, che collaborerà solo ed esclusivamente in nome e per conto di OdG.

ART 6 – Recesso, durata ed efficacia

Tale accordo ha una durata illimitata e si rinnova automaticamente di anno in anno all'atto del tesseramento. 2

Le parti si riservano la facoltà di recedere dal presente accordo in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze rimesse alla propria esclusiva valutazione, senza che alcuna pretesa/risarcimento possa essere fatta valere l'una nei confronti dell'altra. Il recesso unilaterale di una delle parti dovrà essere notificato all'altra parte tramite raccomandata A.R., fax o posta certificata (agli indirizzi istituzionali delle due parti, che verranno comunicati reciprocamente) con un preavviso di almeno 30 giorni ed avrà effetto dalla data di ricezione della relativa comunicazione. In ogni caso, tale recesso non potrà riguardare progetti ed attività specifiche pianificate ed in fase di realizzazione. Esso, se manifestato diverrà efficace alla chiusura di eventuali progetti, secondo le regole suindicate. Pertanto, le parti, in caso di cessazione degli effetti del presente accordo per recesso unilaterale o per qualsiasi altro motivo, si faranno carico di tutti i costi ad esse attribuibili o da esse approvati in relazione al presente accordo, fino al momento della cessazione e rimarranno responsabili ciascuna esclusivamente per l'adempimento degli obblighi assunti e non ancora interamente eseguiti alla data del recesso.

ART 7 – Riservatezza

Tutte le informazioni che verranno scambiate fra le parti, in qualunque forma durante il periodo di validità del presente accordo e anche in seguito all'eventuale recesso di una di esse (avvenuto per qualsiasi ragione o causa), ivi incluso il contenuto del presente atto, potranno essere utilizzate dalle stesse esclusivamente per dare attuazione a quanto stabilito dal precedente art. 2.

Le parti, per sé e per conto dei soggetti informati, si impegnano a considerare e trattare tali informazioni come "riservate" (di seguito, "informazioni riservate"). Per soggetti informati si intendono i soci delle associazioni, i membri dei consigli direttivi delle associazioni, eventuali consulenti che abbiano necessità di accedere alle informazioni riservate. Le informazioni riservate

potranno essere comunicate a eventuali soggetti terzi diversi da quelli sopra specificati, purché sia stata preventivamente ricevuta reciprocamente dalle parti l'autorizzazione formale dell'altra parte, cui si riferiscono le informazioni riservate.

Le parti si impegnano, inoltre, ad adottare tutte le misure necessarie per mantenere la più stretta riservatezza ed il massimo riserbo sulle informazioni riservate acquisite e ad utilizzare le medesime esclusivamente per lo scopo sotteso all'oggetto del presente accordo.

Tutte le informazioni riservate trasmesse da TF a OdG e viceversa, a decorrere dalla data di stipula della presente convenzione fino a tempo illimitato, verranno mantenute segrete dalla parte ricevente. La parte ricevente si obbliga espressamente a non trasmettere e porre a conoscenza di terzi le informazioni riservate senza il previo espresso consenso formale dell'altra parte.

Non sono considerate informazioni riservate le seguenti informazioni:

- preventivamente qualificate come "non riservate" tra le parti anche ai fini dei comunicati stampa;
- note o comunque già a conoscenza della parte ricevente in data anteriore alla loro comunicazione o alla sottoscrizione del presente accordo;
- conosciute dalla parte ricevente, in quanto generalmente e prontamente disponibili al pubblico ovvero ricevute legittimamente da terzi senza restrizioni;
- portate a conoscenza di terzi, senza restrizioni, dalla parte o all'associazione;
- le informazioni riservate rimarranno di esclusiva proprietà della parte che le ha rese disponibili;
- le parti si impegnano a mettere in atto tutte le misure organizzative, fisiche e logiche occorrenti ad assicurare la sicurezza e la riservatezza dei dati, previste dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
- il presente accordo non costituisce in alcun modo a favore della parte concessione di diritto di utilizzo del simbolo e del nome dell'associazione, previa autorizzazione formale ad opera dell'associazione stessa;
- le parti si danno atto che non saranno considerati inadempimenti e/o violazioni dell'impegno di riservatezza assunto ai sensi del presente articolo la diffusione di informazioni e di comunicazioni che sia necessaria a ciascuna parte per poter assumere le deliberazioni autorizzative alla firma del presente accordo e delle successive intese.

3

ART 8 – CONTROVERSIE

Per le eventuali controversie che potrebbero insorgere tra le parti con riferimento alla validità, interpretazione ed esecuzione della presente convenzione, sarà competente il foro di Macerata.

Letto, confermato, sottoscritto

Macerata, li 24/10/2016

La parte
OdG

La parte
TF

Legale rappresentante dell'associazione
Claudia Santoni

Legale rappresentante dell'associazione
Maria Pia Ercolini



Osservatorio
di genere
Macerata
Tel. 0733.1838440
C.F. 93063190438
www.osservatoriodigenere.com

Osservatorio di genere
Piazza Nazario Sauro, 43
62100 Macerata
odg@osservatoriodigenere.com
www.osservatoriodigenere.com
CF 93063190438